



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 febbraio 2012
(OR. en)**

5998/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0379 (NLE)**

**MED 4
OC 40**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea nel comitato misto UE-OLP istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardo all'applicazione dell'articolo 66 di detto accordo

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 8.2.2012

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea nel comitato misto
UE-OLP istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione
sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte,
e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio
dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra,
riguardo all'applicazione dell'articolo 66 di detto accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 218,
paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra¹ ("l'accordo interinale di associazione"), è stato firmato a Bruxelles il 24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1997.
- (2) L'articolo 66 dell'accordo interinale di associazione prevede l'istituzione di comitati ("sottocomitati") destinati ad assistere il comitato misto UE-OLP, istituito dall'articolo 63 dell'accordo interinale di associazione, nell'espletamento delle sue funzioni.
- (3) Detti sottocomitati sono stati istituiti a norma della decisione n. 1/2008 del comitato misto CE-OLP. La riorganizzazione di tali sottocomitati è necessaria per consentire un dialogo più organizzato e strutturato e per rispecchiare più fedelmente la crescente cooperazione bilaterale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea nel comitato misto UE-OLP riguardo alla decisione di quest'ultimo relativa all'istituzione di sei sottocomitati è basata sul progetto di decisione del comitato misto UE-OLP accluso alla presente decisione*.

Articolo 2

In seno ai sei sottocomitati da istituire l'Unione è rappresentata da personale della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna, assistiti da rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

* Cfr. documento st 1851/12.